

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 13 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Giovanni Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Ladu, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Liotta, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Neri, Nesi, Niccolini, Nocera, Olivieri, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pezzoni, Pisanu, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Angelini, Bartolich, Giovanni Bianchi, Biondi, Bono, Bordon, Bressa, Brugger, Brunetti, Burani Procaccini, Cananzi, Cardinale, Carmelo Carrara, Cavanna Scirea, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Detomas, Di Nardo, Dini, Fantozzi, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Labate, Ladu, Landolfi, Li Calzi, Liotta, Lumia, Maccanico, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Morgando, Morselli, Muzio, Neri, Nesi, Niccolini, Olivieri, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Rizzi, Saponara, Schietroma, Scozzari, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Veltri, Vendola, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 12 dicembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

BRUNETTI: « Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 » (7493).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Delega al Governo per la riforma delle procedure relative alle imprese in crisi » (7458) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIV;*

XI Commissione (Lavoro):

LOSURDO ed altri: « Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (7340) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XIII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,

n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso per gli esercizi dal 1994 al 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 303).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la prima relazione — riferita agli anni 1998 e 1999 — in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla citata legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 9 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea CIAPUSCI ed altri n. 9/5549/1,

accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 marzo 2000, concernente gli indennizzi alle vittime di lavori forzati durante il regime nazista.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e III (Affari esteri e comunitari), competenti per materia.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 7 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Sandro PETRICCIONE a presidente dell'autorità portuale di Taranto.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
OBBLIGATORIO DELL'ITALIA AL FONDO MULTILATE-
RALE PER IL PROTOCOLLO DI MONTREAL PER LA
PROTEZIONE DELLA FASCIA DI OZONO (6898)**

(A.C. 6898 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

1. È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenaghen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800

milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE
AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCER-
NENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E
NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO,
EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO
1998, N. 286 (5808)**

(A.C. 5808 – Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione) – 1. È istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente testo unico.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro dell'interno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale.

3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei

ministri e composto da rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente testo unico. Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPO-
STA DI LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – Dopo l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis – Tutti gli stranieri che chiedono il permesso di soggiorno, residenza o la cittadinanza italiana in base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dovranno contestualmente

dichiarare l'accettazione, in tutte le sue parti, della Costituzione italiana e di tutto l'ordinamento giuridico conseguente ».

01. 02. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

***1. 4.** Fontan.

Sopprimerlo.

***1. 5.** Di Luca, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Sopprimerlo.

***1. 6.** Garra.

Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole da: dal Presidente del consiglio fino a: composta dai Ministri con le seguenti: da un vicepresidente del consiglio dei ministri appositamente nominato dal Presidente del consiglio, ed è composta dai Ministri dell'interno,

1. 3. Rivolta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 1.

All'emendamento 1. 1 sostituire il primo periodo con il seguente:

« L'esperto coordinatore è nominato ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge; i componenti del gruppo tecnico e i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o di distacco ».

0. 1. 1. 1. *(Nuova formulazione).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I componenti del gruppo tecnico, l'esperto coordinatore ed i rappresentanti delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente collocati in posizione di comando o distacco. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio.

1. 1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

(Approvato)

(A.C. 5808 – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico, le parole: « ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni due anni ».

2. Al comma 4 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le parole: « Commissioni parlamentari » sono inserite le seguenti: « , nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Politiche migratorie).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la di-

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, di seguito denominato « testo unico », le parole « predispone ogni tre anni il documento programmatico » sono sostituite dalle seguenti: « predispone ogni due anni il documento programmatico ».

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. Con un unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, nonché la Conferenza Unificata e gli altri soggetti indicati al comma 1, sono definite sulla base dei criteri di cui all'articolo 21 le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiari e per prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento d'espulsione.

In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 29, 30 e 36 ».

3. Il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 5. Ciascuna Regione, sentite le Province ed i Comuni, propone annualmente il numero di stranieri per il quale vi è disponibilità all'occupazione nel territorio regionale indicando i diversi settori di produzione.

Nell'ambito delle rispettive dotazioni e attribuzioni di bilancio le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli

ostacoli che di fatto impediscono il riconoscimento agli stranieri regolarmente soggiornanti del diritto all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le rappresentanze consolari italiane nei paesi non appartenenti all'Unione Europea, potenziate in organici, anche di polizia, e mezzi con fondi disposti con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato formano e pubblicano nei paesi di immigrazione i ruoli di immigrazione, espletate le opportune indagini e verifiche sulla regolarità e veridicità dei documenti prodotti dal richiedente l'iscrizione ai ruoli. A tali fini si rilascia un permesso provvisorio di soggiorno la cui efficacia cessa al momento del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 e comunque non oltre venti giorni dall'ingresso in Italia. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione viene attribuito il codice fiscale italiano.

5-ter. È istituito presso il Ministero dell'interno l'ufficio dell'anagrafe dei cittadini extracomunitari presso il quale confluiscono tutti i dati e i rilievi fotosegnalatici e dattiloscopici relativi agli stranieri comunque presenti sul territorio dello Stato. I rilievi sono assunti all'atto del rilascio del permesso provvisorio di cui al comma *5-bis* e/o del rilascio del permesso di soggiorno, presso i centri di accoglienza, presso i centri di permanenza e di assistenza temporanea, presso le questure ove venga tradotto lo straniero per gli accertamenti disposti in ordine alla presenza sul territorio dello Stato dall'autorità giudiziaria per i casi di sua competenza.

5-quater. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione e il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, è istituito presso il Ministero delle

finanze, l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari. I compiti e le modalità operative di tale ufficio, destinato a vigilare sulla regolarità della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi percepiti dagli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nonché sulla regolarità, sotto l'aspetto delle leggi fiscali e tributarie, delle rimesse di valuta effettuate dagli stranieri extracomunitari verso paesi non appartenenti all'unione Europea, sono disciplinati con apposito regolamento di attuazione da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

(Approvato il primo punto)

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il

limite delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro dell'interno.

2. 5. Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il decreto sulle quote massime enuncia il divieto di rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno che superino i limiti delle quote medesime. »

2. 1. Garra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al comma 5 dell'articolo 3 del testo unico, dopo le parole: « al perseguimento dell'obbiettivo » sono aggiunte le seguenti: « di non pregiudicare la stabilità socio-economica del territorio accettando un numero non congruamente assimilabile di stranieri e ».

2. 7. Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 6 dell'articolo 3 del testo unico è soppresso.

2. 4. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 27, 29, 30 e 36. »

2. 6. Rivolta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 8-bis. Il numero di stranieri che hanno convertito il permesso di soggiorno o sono inseriti nel mercato del lavoro ai sensi del precedente comma va a sottrarsi a quello delle quote di ingresso di cui al comma 4 dell'articolo 3. »

2. 8. Rivolta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis — Dopo l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato « testo unico », è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. I flussi migratori sono determinati e regolati prioritariamente ed esclusivamente in ragione di accordi bilaterali con gli Stati extraeuropei.

2. Il Ministero degli esteri provvede alla predisposizione di accordi o intese bilaterali con Paesi extraeuropei sulla base di richieste di lavoro pervenute dalle regioni.

3. Il Ministero degli esteri è tenuto ad informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato delle intese bilaterali.

2. 07. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione attestante:

a) il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 o di regolare visto di ingresso;

b) lo scopo e le condizioni del soggiorno;

c) la disponibilità effettiva di un reddito annuo, o frazione su base mensile per i lavoratori stagionali, derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale sia per la durata del soggiorno sia per il ritorno nel paese di provenienza;

d) la conformità alle vigenti disposizioni anche di carattere amministrativo in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione Mondiale della sanità.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« 7-bis. Lo straniero che permane clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero nei casi di cui al comma 7-ter, secondo periodo, con la multa da uno a cinque milioni. Alla stessa pena soggiace lo straniero che si sia trattenuto per sessanta giorni nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito dal visto di ingresso senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero quando il permesso di soggiorno è scaduto da oltre sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

7-ter. Nei casi previsti dal comma 7-bis è sempre disposto l'arresto che viene eseguito anche nei centri di permanenza temporanea mediante trattenimento in apposite sezioni ai sensi degli articoli 449 e seguenti del codice di procedura penale. Quando il giudice accerta che lo straniero non è stato destinatario di precedenti procedimenti anche amministrativi di espulsione, applica la multa da uno o cinque milioni. Con la sentenza di condanna di cui al comma 7-bis e al presente comma il giudice applica in ogni caso la sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione del condannato dal territorio dello Stato e ne

ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine, anche se la pena principale è sospesa ovvero il condannato ha proposto appello. La sanzione accessoria decade con la riforma o l'annullamento della condanna in sede di impugnazione;

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* non si applicano allo straniero che dimostra il possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanee ovvero i requisiti di cui all'articolo 19;

7-quinquies. Lo straniero che, sottoposto a giudizio direttissimo per il reato di cui al comma *7-bis*, fornisce indicazioni, dati e altri utili contributi per l'identificazione e la cattura di coloro che hanno promosso o organizzato ovvero attuato il suo ingresso clandestino nel territorio dello Stato è dichiarato non punibile dal giudice. Il giudice dispone in ogni caso la sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione dal territorio dello Stato e ne ordina l'immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera e rimpatrio nello Stato di provenienza o di origine. Nei casi in cui è applicata la causa di non punibilità, il giudice trasmette gli atti ai competenti uffici consolari del paese di origine dello straniero ai fini della iscrizione con priorità nelle liste per i ruoli di immigrazione relative all'anno successivo, fatta salva la dimostrazione del possesso delle condizioni prescritte per l'ingresso nel territorio dello Stato dal comma 3 dell'articolo 4 ».

2. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

All'articolo 4, comma 3, del TU, dopo le parole: per la durata del soggiorno aggiungere le seguenti: in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Successivamente nello stesso comma, sopprimere le parole da: I mesi di sussistenza fino a: di cui all'articolo 3 comma 1.

2. 01. *(Nuova formulazione).* Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Giovanardi, Fontan, Landi di Chiavenna.

(Approvato)

(A.C. 5808 – Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ».

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata con dizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 18.** Fontan.

Sopprimerlo.

***3. 19.** Di Luca, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Permesso di soggiorno).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Lo straniero comunque presente nel territorio dello Stato è sottoposto ai rilievi fotosegnalatici e dattiloscopici assunti all'atto del rilascio del permesso di soggiorno. Sono esclusi dai rilievi i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio nonché il coniuge e i figli con loro conviventi. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai componenti del Sacro Collegio, del corpo diplomatico e consolare e agli esercenti funzioni di ministro di culto. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non aver

potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 200 mila. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento e l'ammodernamento delle risorse tecnologiche delle questure da istituirsi presso il medesimo Ministero ».

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato per gli scopi previsti dal testo unico non può essere utilizzato per altre attività consentite ».

4. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede almeno sessanta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica di carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale ».

5. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole « quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato » sono aggiunte le seguenti « ovvero lo straniero abbia subito una condanna penale anche di primo grado » e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « La revoca del permesso di soggiorno comporta l'immediata espulsione dello straniero ».

6. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole « può essere disposta l'espulsione amministrativa » sono sostituite dalle seguenti « è disposta l'espulsione amministrativa ».

7. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

« 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 16 dicembre 1999 riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da venti a cinquanta milioni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno falsi o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da venti a cinquanta milioni. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa atipica dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, ancorché soggetta a gravame ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.

(Approvata la parte in corsivo)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 5 del testo unico, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Lo straniero che non provvede a richiedere il permesso di soggiorno nel tempo stabilito, è tenuto al pagamento, qualora non possa provare di non avervi potuto provvedere per malattia o altro grave motivo, di una sanzione amministrativa di lire 500.000. Se la richiesta non è inoltrata entro i successivi sette giorni la

questura non è autorizzata ad accettare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno. Le risorse finanziarie derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono in un Fondo per il potenziamento o ammodernamento delle risorse tecnologiche delle questure da istituirsi presso il medesimo Ministero.

3. 3. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. »

3. 5. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

3. 8. Rivolta.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: « ne consentano il rilascio » sono aggiunte le seguenti: « , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente, ».

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno ».

3. 11. Moroni, Gardiol.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

3. 9. Rivolta.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: « su modelli a stampa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante l'utilizzo di carte magnetiche » e sono aggiunte, in fine, le parole: « riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno ».

3. 10. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrare nel territorio dello Stato italiano.

3. 6. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovannardi, Fontan.

Sopprimere il comma 2.

3. 7. Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « con precedenza rispetto ai nuovi ingressi, ».

3. 07. Moroni, Gardiol.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un inca-

ricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima ».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti ».

3. 030. Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. (*Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno*). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-*ter*. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da

parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

* **3. 015** (già *2. 02.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un in-

caricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

***3. 016.** (già *2. 010.) Rivolta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « deve ».

3. 04. Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazione ».

3. 02. Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.